

# COMUNE DI VILLE DI FIEMME

## Provincia di Trento

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 09 di data 05.11.2020

**OGGETTO:** Art. 98 del CCPL dd. 27.12.2005 dell'area dirigenza e dei segretari comunali come sostituito dall'art. 23 dell'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 biennio economico 2016-2017 per il personale dell'area dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 29.12.2016. Erogazione retribuzione di risultato al Segretario comunale dell'ex Comune di Varena dott.ssa Emanuela Bez per l'anno 2019 (rif. periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019).

Il giorno **05** del mese di **novembre 2020** alle ore **18.45**, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai Signori:

Gianmoena dott. Paride  
Sindaco  
Zorzi dott. Mattia  
Vicesindaco  
Monsorno Vittorio  
Assessore  
Scarian dott.ssa Federica  
Assessore  
Varesco Andrea  
Assessore

Assenti	
giustificati	ingiustificati

Assiste il SEGRETARIO f.f. dott. Mattia Zorzi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Paride Gianmoena nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Deliberazione della Giunta Comunale n. 09 dd. 05.11.2020.

**OGGETTO:** Art. 98 del CCPL dd. 27.12.2005 dell'area dirigenza e dei segretari comunali come sostituito dall'art. 23 dell'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 biennio economico 2016-2017 per il personale dell'area dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 29.12.2016. Erogazione retribuzione di risultato al Segretario comunale dell'ex Comune di Varena dott.ssa Emanuela Bez per l'anno 2019 (rif. periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019).

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Legge Regionale dd. 19 ottobre 2016 n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020, il nuovo Comune di "Ville di Fiemme", mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Richiamato il C.C.P.L. 2002-2005 del personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto in data 27.12.2005 concernente il periodo 01.01.2002 - 31.12.2005".

Richiamato altresì l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 biennio economico 2016-2017 per il personale dell'area dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 29.12.2016".

Ricordato che l'art. 23 del citato Accordo dispone che l'art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 27.12.2005, come modificato dall'art. 30 dell'Accordo per il biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 - di data 20.06.2007, è sostituito dal seguente:

#### "Art. 98

##### *Retribuzione di risultato*

1. *Ai segretari comunali e di comunità, e ai vicesegretari ad esaurimento è corrisposta la retribuzione di risultato riferita al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia ed alla realizzazione dei compiti istituzionali.*

2. *La valutazione dei risultati del segretario è effettuata da parte della giunta dell'ente sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco e consegnata al segretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al segretario in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.*

3. *Nei comuni/comunità convenzionati, la retribuzione di risultato viene corrisposta proporzionalmente dai singoli enti entro il tetto massimo complessivamente individuato. Per i segretari che abbiano prestato servizio presso enti diversi, la valutazione e l'erogazione della relativa retribuzione di risultato verrà effettuata da ciascun ente per la quota corrispondente ai mesi di servizio effettivamente prestati.*

4. *La valutazione dei risultati del segretario comunale e di comunità in gestione associata, costituita ai sensi articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, è effettuata da parte della giunta dell'ente capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata, sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco dell'ente capofila. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco dell'ente capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata e consegnata al segretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al segretario in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.*

5. *La valutazione dei risultati dei Vicesegretari ad esaurimento cui siano assegnate le funzioni segretarili di un comune e/o la direzione di una delle strutture intercomunali dei servizi associati è*

effettuata da parte della Giunta dell'ente di riferimento, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata, sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco dell'ente di riferimento. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco dell'ente di riferimento, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci dei Comuni in gestione associata e consegnata al Vicesegretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al Vicesegretario ad esaurimento in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.

6. Decorsi due mesi dalla scadenza del termine per la consegna della scheda con la valutazione dei risultati, l'indennità di risultato è erogata, in proporzione ai risultati conseguiti, previa presentazione di una relazione di autovalutazione da parte del Segretario/Vicesegretario ad esaurimento nella quale si dà conto dell'andamento delle attività, dei programmi anche con riferimento agli obiettivi assegnati e della situazione organizzativa degli uffici.

7. A partire dalla valutazione riferita all'anno 2017, l'erogazione dell'indennità di risultato è disposta solamente sulla base delle risultanze evidenziate nella scheda di valutazione/autovalutazione ed in proporzione ai risultati conseguiti.

8. Ai segretari comunali incaricati della sostituzione provvisoria di un dirigente preposto a struttura, assente per un periodo superiore ai due mesi, viene corrisposta una maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 95 del presente accordo fino ad un massimo del 40% della misura prevista per la posizione da sostituire. In caso di sostituzione provvisoria di un dirigente per posto rimasto vacante, tale maggiorazione può essere corrisposta per un periodo massimo di un anno, entro il quale, qualora non si proceda alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali, l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Al segretario incaricato della sostituzione può essere corrisposta una maggiorazione dell'indennità di risultato fino ad un massimo del 40%, per il periodo di sostituzione e in ragione degli obiettivi raggiunti.

9. L'importo dell'indennità di risultato è quantificato nei seguenti importi:

- ✓ per i segretari e i vicesegretari ad esaurimento di IV classe e di III classe con meno di 3.000 abitanti € 4.830,00;
- ✓ per i segretari e i vicesegretari ad esaurimento delle altre classi € 7.140,00;
- ✓ per i vicesegretari comunali ad esaurimento dei comuni nati da fusione € 3.200,00.

10. Le previsioni normative contenute nei precedenti commi di questo articolo si applicano a far data dal 2017.

11. Le amministrazioni possono aumentare la retribuzione di risultato del segretario fino ad un massimo del 40% in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di organizzazione finalizzati alla razionalizzazione o all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale del segretario."

Ricordato che l'art. 32 dell'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 biennio economico 2016-2017 per il personale dell'area dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali dispone che:

"1. L'individuazione degli obiettivi specifici dell'ente/struttura e la comunicazione degli stessi ai dipendenti è requisito essenziale al fine della valutazione dei dirigenti/segretari e conseguentemente la mancata attivazione della relativa procedura contrattuale comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento della procedura medesima.

2. Il conseguimento degli obiettivi di efficientamento dei servizi e il rispetto delle direttive impartite in tale senso dagli organi competenti costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato."

Richiamato quanto disposto dall'art. 24 del contratto collettivo provinciale di lavoro dell'area della dirigenza e segretari comunali sottoscritto in data 29.10.2018, di cui si è preso atto con deliberazione giuntale n.64 dd 07.11.2018, il quale dispone che: che:

1. *La mancata attivazione annuale entro i termini di cui all'art. 137, comma 4, del C.C.P.L. di data 1 ottobre 2018 del Comparto Autonomie locali, area delle categorie, della procedura contrattuale che ha ad oggetto la quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. determina la sospensione della quota di retribuzione di risultato dei dirigenti/segretari nella misura del 10% della quota teorica spettante.*
2. *La scadenza del triennio previsto dall'art. 137, comma 4, del C.C.P.L. di data 1 ottobre 2018 del Comparto Autonomie locali, area delle categorie, in assenza di attivazione della procedura di cui al precedente comma 1, determina la perdita definitiva della quota della retribuzione di risultato sospesa ai sensi del precedente comma 1. Tale sospensione non opera se la mancata attivazione è conseguente a decisioni dell'Amministrazione.*
3. *Il conseguimento degli obiettivi di efficientamento dei servizi e il rispetto delle direttive impartite in tal senso dagli organi competenti costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.*

Preso atto dell'Accordo decentrato relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo denominato FO.R.E.G. per l'anno 2019, siglato fra l'Amministrazione comunale e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL in data 14.10.2019 in cui è stata riportata anche la quota B anno 2018 del FO.R.E.G. per finanziare gli obiettivi specifici 2019 e quindi non è necessario sospendere la quota di retribuzione di risultato del Segretario nella misura del 10% della quota teorica spettante.

Richiamato infine l'Accordo integrativo del contratto collettivo provinciale di lavoro dell'area della dirigenza e segretari comunali sottoscritto in data 24.04.2008.

Atteso che risulta ottemperato il disposto l'art. 1, comma 1 di detto accordo integrativo, che così recita "La valutazione del personale dipendente è requisito essenziale al fine della valutazione dei dirigenti/direttori/segretari e conseguentemente la mancata attivazione della relativa procedura contrattuale comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento della valutazione stessa".

Richiamato l'Accordo per la revisione del sistema di valutazione del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 14.11.2013.

Preso atto che in base all'accordo per la revisione del sistema di valutazione del personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 14.11.2013, la valutazione del personale dipendente ora si sostanzia in una semplice valutazione complessiva positiva o negativa, con l'obbligo di formalizzare la valutazione attraverso la compilazione di una scheda solamente nel caso in cui sia negativa e che tali disposizioni hanno effetto a decorrere dall'anno 2013.

Dato atto che non vi è alcuna valutazione negativa del personale dipendente per l'anno 2019.

Atteso che in data 2 maggio 2012 è stato sottoscritto l'accordo provinciale concernente la modifica del C.C.P.L. 27.12.2005 per il personale dell'area dirigenziale e dei segretari comunali del comparto delle autonomie locali. L'art. 9 del citato accordo introduce anche per gli stessi la trattenuta per le assenze per malattia a far data dal mese di giugno 2012, prevedendo che la riduzione non si applica alle assenze derivanti da malattie per causa di servizio ed infortuni, ed inoltre che le assenze per malattia fino a 2 giorni sono computate in ragione del doppio. La relativa tabella dell'art. 9 stabilisce l'importo giornaliero lordo in € 6,73 da trattenere in base alle assenze per malattia dei segretari comunali di IV' classe (classe cui apparteneva l'ex Comune di Varena).

Rilevate quindi durante il periodo di servizio svolto presso l'ex Comune di Varena nell'anno 2019 le giornate di assenza per malattia indicate nell'allegato prospetto di calcolo della retribuzione di risultato da corrispondere.

Rilevato che, conseguentemente l'importo massimo annuo dell'indennità di risultato ammonta ad € 4.830,00.-.

Precisato che il suddetto Segretario comunale dell'ex Comune di Varena dott.ssa Emanuela Bez per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 ha svolto il proprio servizio presso l'ex Comune di Varena con contratto ad orario ridotto a 24 ore settimanali e precisato che la sede segretarile apparteneva alla IV classe, e che il Comune era sprovvisto di nucleo di valutazione.

Vista la scheda di valutazione per l'anno 2019 del Segretario comunale dott.ssa Emanuela Bez, predisposta sentito il Sindaco dell'ex Comune di Varena, ai sensi dell'art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005 e ss.mm., sottoscritta dal Commissario straordinario e depositata agli atti.

Richiamati l'art. 126 della LR 2/2018 e s.m. e l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione, approvato con precedente decreto del Commissario Straordinario n. 2 di data 02.01.2020, in materia di distinzione dei compiti e delle responsabilità fra organi eletti e struttura amministrativa.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 6 dd. 13.01.2020.

Visto il Bilancio di previsione 2020 - 2022, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 39 dd. 09.03.2020 e ss.mm..

Considerato che, in esecuzione della L.P. n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ossia nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (cfr. punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.).

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m..

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti),

## DELIBERA

1. di provvedere, per le motivazioni in premessa esposte, all'attribuzione del punteggio relativo alla "retribuzione di risultato" per l'anno 2019, (dal 01.01.2019 al 31.12.2019) relativa al Segretario comunale dell'ex Comune di Varena dott.ssa Emanuela Bez, come da scheda di valutazione sottoscritta dal Commissario e depositata agli atti;
2. di autorizzare il Servizio finanziario alla liquidazione al Segretario comunale dell'ex Comune di Varena dott.ssa Emanuela Bez della retribuzione di risultato anno 2019, come derivante dall'applicazione del punto n. 1 del dispositivo, riparametrato sulla base dell'orario ridotto e delle assenze, come meglio indicato nell'allegato prospetto, per complessivi € 2.547,00;
3. di dare atto che la spesa relativa alla retribuzione di risultato del suddetto Segretario comunale per l'anno 2019 soggetta a valutazione e liquidabile nel 2020 per € 2.547,00 trova imputazione al cap.101/2 dell'esercizio 2019 ed è stata trasferita tramite Fondo pluriennale vincolato all'esercizio 2020 in cui è divenuta esigibile;
4. di dare atto che la retribuzione di risultato del suddetto Segretario comunale sarà esigibile entro la data del 31 dicembre del corrente esercizio finanziario;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la liquidazione di cui trattasi;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Ville di Fiemme, omettendo la pubblicazione dei relativi allegati;
7. di dare evidenza, ai sensi art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, nr. 23 e ss.mm., che trattandosi di deliberazione inerente la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 e segg. del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

---

## PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2 E SS.MM.

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
FINANZIARIO/ENTRATE  
in sostituzione del Segretario comunale  
fto rag. Patrizia Bonelli



Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 05.11.2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
FINANZIARIO/ENTRATE  
fto rag. Patrizia Bonelli



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
dott. Paride Gianmoena

IL SEGRETARIO f.f.  
dott. Mattia Zorzi

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 183 LR 2/2018)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal giorno 06.11.2020 per 10 giorni consecutivi.

Ville di Fiemme, 06.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Emanuela Bez

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.11.2020 ai sensi dell'art. 183, 3° comma L.R. 3 maggio 2018 n.2.

Ville di Fiemme, 17.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Emanuela Bez

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ville di Fiemme,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Emanuela Bez

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI**

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione nelle forme di legge, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Ville di Fiemme, 06.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Emanuela Bez

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ville di Fiemme,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Emanuela Bez